

Art. 9.

In caso di malattia accertata non dipendente da ragioni di servizio, la durata del congedo potrà e dovrà estendersi fino a tre mesi.

Art. 10.

In caso di malattia contratta in servizio e per causa di esso, il congedo si estenderà fino al termine massimo di un anno e cesserà anche prima quando la levatrice, per constatata inabilità permanente a riprendere servizio, abbia ottenuta la liquidazione di una pensione vitalizia.

Durante il congedo ordinario e straordinario, ed in dipendenza della concessione di esso, non potranno imporsi alle levatrici oneri o aggravii nè tanto meno diminuzione dello stipendio, che sarà corrisposto per intero.

Art. 11.

I comuni dovranno altresì accordare un congedo straordinario ad ogni biennio per frequentare corsi o lezioni speciali a scopo d'istruzione professionale che non abbia la durata massima superiore a quella del congedo ordinario.

ELENCO DEI POVERI.

Art. 12.

Restano fisse ed immutate le norme stabilite dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del regolamento 19 luglio 1903 della legge 25 febbraio 1904, n. 57.

CONSORZI.

Art. 13.

Sono estese alle levatrici-condotte le considerazioni riguardanti la formazione dei Consorzi sanitari secondo le norme dell'articolo 50 del regolamento 3 febbraio 1909, n. 45.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 14.

Le levatrici-condotte comunali e quelle per le Opere pie che fanno servizio di condotta ai poveri, se non hanno ancora acquistato diritto alla stabilità dell'ufficio, vanno computati come periodi di prova gli anni prestati in servizio fino alla data della promulgazione della presente legge.

In questo caso il licenziamento deve deliberarsi nei modi indicati agli articoli 5, 6 e 7.

Art. 15.

Il regolamento per l'applicazione della presente modificazione di legge, coordinerà e disciplinerà le varie parti costitutive di questa.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO LARUSSA. — *Consolidamento della frana minacciante l'abitato di Pizzo Calabria.*

Articolo unico.

Agli abitati iscritti nella tabella G della legge 25 giugno 1906, n. 255, si aggiunge l'abitato di Pizzo in provincia di Catanzaro.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO LARUSSA. — *Costituzione in comune autonomo della frazione di Zaccanopoli.*

Articolo unico.

La frazione Zaccanopoli è costituita in comune autonomo e cessa di far parte del comune di Parghelia.

Il Governo del Re è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO PELLEGRINO. — *Aumento del fondo assegnato dall'articolo 2 della legge 13 aprile 1911, n. 311, per i comuni colpiti dal nubifragio del 4 ottobre 1910.*

Art. 1.

Il fondo di lire 800,000 assegnato dall'articolo 2, comma a, della legge 13 aprile 1911, n. 311, è aumentato di lire 200,000.

Art. 2.

Col detto aumento sarà provveduto ai lavori di sgombero di strade interne, demolizioni, puntellamenti e riattazioni provvisorie di fabbricati pericolanti, ripristino di condutture di acque potabili, sgombero di alvei di acque torrentizie nei comuni di Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Atrani, Amalfi, Conca Marini, Furore, Praiano, Positano, Ravello e Scala, della costiera di Amalfi, comuni colpiti dal nubifragio del 24 ottobre 1910 ed in dipendenza dei danni dallo stesso prodotti e constatati fino a tutto il mese di marzo corrente.